

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2022, n. 16-4890

Legge regionale 13/2021, articolo 3. Approvazione delle modalita' di gestione e di aggiornamento dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunita'. Disposizioni sul termine del procedimento, ad integrazione della D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n.3-219 del 19.09.2019.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

ai sensi della Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2021 recante “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità” la Regione Piemonte riconosce e promuove:

- il ruolo e la funzione delle “Cooperative di Comunità”, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale nell’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo locale, arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità più vulnerabili e favorire la creazione di offerte di lavoro;
- la cooperazione di comunità può rappresentare l’espressione più concreta di quel vasto fenomeno di resilienza che alcune collettività posseggono nelle aree più impoverite e meno accessibili del Paese e di come le stesse sono quindi finalizzate al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, evolvendo, grazie alla loro innovativa infrastruttura, in un complessivo processo generativo di politiche di sviluppo locale.

Visti:

- gli articoli 2511, 2512 Codice civile e articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile ai fini del riconoscimento delle Cooperative di Comunità quali società cooperative regolarmente costituite;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- la Legge 3 aprile 2001 n. 142 recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs 10 Agosto 2018, n. 101;
- Il Decreto Ministeriale 23 giugno 2004 recante “Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile” così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 06 marzo 2013 “Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'Albo delle società cooperative”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'Amministrazione digitale” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 134 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)";
- il Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” Art. 7 c. 4 applicazione CCNL e trattamento economico ai soci lavoratori, Convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31;
- la Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante “Conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” nonché il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2016 che modifica il Decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva»;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante “Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale” a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante “Codice del Terzo Settore”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e in particolare il Titolo VI riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo Settore;
- il Decreto 4 luglio 2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore”;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Visti:

- gli Articoli 3 e 5 dello Statuto della Regione Piemonte (Legge regionale statutaria del 4 marzo 2005, n. 1) che riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle Cooperative di Comunità;
- la L.R. n. 18 del 09 giugno 1994 recante "Norme di attuazione della Legge 08/11/1991, n. 381 - Disciplina delle Cooperative sociali" e s.m.i.;
- gli Articoli 2, 4 e 6 della L.R. n. 23 del 13 ottobre 2004 recante "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione";
- la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 recante “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- la L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni) ed in particolare l’art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di cooperazione sociale (allegato A);
- La L.R. n. 13 del 28 maggio 2021 recante “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità”.

Premesso inoltre che:

- le Cooperative di Comunità nascono anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, di declino economico o di degrado sociale o urbanistico, e che promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o di servizi collettivi avendo quale oggetto sociale l’erogazione di servizi di pubblica utilità, nonché la valorizzazione, la gestione e l’acquisto collettivo di beni o di servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. 13/2021;
- con il perseguimento di una pluralità di obiettivi sociali ed economici e della possibilità di realizzare più scambi mutualistici, la Cooperativa di Comunità è sempre considerata a mutualità prevalente ai sensi del Decreto legislativo n. 6 del 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004. La caratteristica della prevalenza vale indipendentemente dal possesso dei requisiti dell’articolo 2513 del Codice civile (ossia a prescindere dai parametri economici che valgono per le Cooperative non di Comunità ai fini della definizione della mutualità prevalente).

Richiamato che:

- l’art. 3 della citata L.R. n. 13/2021 prescrive l’istituzione presso la Giunta regionale dell’Albo regionale delle Cooperative di Comunità a cui gli enti cooperativi che possiedono i requisiti possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di Cooperativa di Comunità;
- l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative di Comunità garantisce, fino alla definizione di una normativa statale univoca, la corrispondenza delle stesse al tipo indicato dalla Legge

regionale n. 13/2021, nonché lo scopo perseguito e la sua idoneità a produrre benefici sociali, attuando la promozione di azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento nel sistema di produzione di beni e servizi e il riconoscimento come soggetto della Cooperativa di Comunità nella promozione di politiche attive per il lavoro, di servizi alla persona, di supporto ai servizi educativi.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ha predisposto un documento tecnico denominato <<Legge regionale 28 maggio 2021 n. 13 “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità”. Procedure e termini per l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative di Comunità e modalità di gestione del medesimo>> e, sulla base del quale, nell’ambito del quadro della riforma normativa del Terzo Settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale” e al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”:

- la riforma del Terzo Settore e l’istituzione dell’attuale Albo regionale delle Cooperative di Comunità non incide sulle attribuzioni del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di vigilanza sulle cooperative di cui al D.Lgs. 220/2002 (art. 15, comma 5 D.Lgs. 112/2017).
- l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative di Comunità non esclude né sostituisce l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (come richiesto dall’art. 2511 c.c.);
- per il trattamento dei dati personali dei soci e dei lavoratori saranno applicati i principi di cui al G.D.P.R. 2016/679 del Parlamento europeo e dal D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018;
- sono definiti i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché le modalità di iscrizione delle Cooperative di Comunità all’Albo regionale in considerazione dell’attuale sviluppo delle Cooperative di Comunità, nate per perseguire l’interesse generale della comunità di riferimento.

Visti:

- il comma 1 dell’art. 5-bis. “Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche” del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 il quale prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione telematica e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche devono adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese (relativamente all’uso esclusivo della PEC per le comunicazioni con le Cooperative di Comunità);
- l’articolo 2 bis della Legge n. 241/90 che disciplina le conseguenze per il ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento.

Ritenuto necessario approvare, ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 13/2021 ed in conformità a quanto sopra descritto, l’allegato A contenente i requisiti e le modalità per la presentazione delle istanze, le procedure e la documentazione da allegare per l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative di Comunità, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto, inoltre, che risulta necessario prevedere:

- il termine di conclusione per il procedimento di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità in 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione, termine superiore ai 90 giorni previsti dall'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90 e s.m.i., in considerazione della complessità dell'istruttoria, totalmente innovativa con implicazioni sulla valutazione di documentazione varia ed eterogenea;
- il termine di conclusione per il procedimento di cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative di Comunità in 90 giorni dalla data di avvio del medesimo.

Sentita, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge regionale 13/2021, la Commissione consiliare competente in data 10.03.2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di Legge,

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 13/2021, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato A denominato <<Legge regionale 28 maggio 2021 n. 13 "Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità". Procedure e termini per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità e modalità di gestione del medesimo>> e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti l'istituzione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità;

di stabilire, ad integrazione della D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-219 del 19.09.2019:

- il termine di conclusione per il procedimento di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità in 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione, termine superiore ai 90 giorni previsti dall'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90 e s.m.i., in considerazione della complessità dell'istruttoria, totalmente innovativa con implicazioni sulla valutazione di documentazione varia ed eterogenea;
- il termine di conclusione per il procedimento di cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative di Comunità in 90 giorni dalla data di avvio del medesimo;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 della Legge

regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte” nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO “A”

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”. Procedure e termini per l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative di comunità e modalità di gestione del medesimo.

1) FINALITA' E OGGETTO

1.1 Ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità” si disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative di comunità (di seguito Albo regionale) e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché di mantenimento degli stessi.

1.2 Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 13/2021, le Cooperative di Comunità perseguono come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

1.3 Le iniziative di cui al precedente comma sono volte a rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, ad arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali o marginali, nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro.

2) SOGGETTI DESTINATARI

2.1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Legge Regionale n. 13/2021 le cooperative di comunità sono società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2.2 Le cooperative di comunità devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) e precisamente:

- operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
- essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
- avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.

2.3 Tenuto conto del perseguimento di una pluralità di obiettivi sociali ed economici e della possibilità di realizzare più scambi mutualistici, la cooperativa di comunità è sempre considerata a mutualità prevalente ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004. La caratteristica della prevalenza vale indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2513 del codice civile (ossia a prescindere dai parametri economici che valgono per le cooperative non di comunità ai fini della definizione della mutualità prevalente).

2.4 Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, la Regione Piemonte procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223-sexiesdecies delle

disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e delle lettere a) b) c) d) e) e f) dell'art. 2 comma 1 della Legge Regionale n. 13/2021.

3) COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA DI COMUNITA'

3.1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Legge Regionale n. 13/2021 l'atto costitutivo della cooperativa potrà indicare la qualifica di cooperativa di comunità accompagnata dalla denominazione sociale tipica. Dall'atto costitutivo si dovrà evincere chiaramente l'ambito territoriale di riferimento in cui la cooperativa opera, i requisiti di appartenenza e il legame dei soci con il territorio, nonché le clausole di mutualità prevalente previste dall'articolo 2514 del codice civile;

3.2 Sono fatte salve le istanze presentate da cooperative che si sono costituite prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e che dovranno adeguare i loro atti costitutivi e i loro statuti entro il 31.12.2022.

3.3 A pena di decadenza della qualifica, durante l'approvazione del bilancio di esercizio, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli obiettivi a vantaggio della collettività e del territorio.

3.4 Le cooperative di comunità, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico o degrado sociale o urbanistico, dovranno sviluppare un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale. Nello specifico, potranno essere iscritte all'Albo regionale le cooperative di comunità i cui Statuti attestino i benefici sociali e l'assenza di fini di lucro nonché prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità di riferimento.

3.5 L'atto costitutivo della cooperativa di comunità, dovrà indicare le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell'articolo 2514 del codice civile e gli specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.

3.6 I soci delle cooperative di comunità potranno essere persone fisiche o persone giuridiche (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori) che a vario titolo operano nella comunità di riferimento. La prevalenza dei soci dovrà essere residente nel comune in cui è presente la sede legale della cooperativa o comunque nei comuni contigui facenti parte del medesimo ambito territoriale. Tale limitazione non si applica ai soci sovventori. Non possono assumere la qualifica di soci gli enti locali in cui opera la Cooperativa di Comunità.

3.7 Dallo Statuto si dovrà evincere ove le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e in quale ambito territoriale della Regione Piemonte intendono operare. L'ambito territoriale, identificato senza margini di ambiguità, dovrà presentare fattori di rischio rispetto a fenomeni quali spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.

4) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

4.1 Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale le cooperative di comunità di cui all'art. 2 e 3 della Legge Regionale n. 13/2021 devono possedere i seguenti requisiti:

- avere la sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.
- essere iscritte all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e

dell'art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

- essere regolarmente iscritte e attive presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente in ragione della sede legale della cooperativa di comunità;
- non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- aver depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, il regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- aver assolto agli obblighi previdenziali e assicurativi come previsti dalle leggi applicabili e non essere incorsi in violazioni rispetto a detti obblighi, non conciliabili in via amministrativa;
- per le società cooperative di produzione lavoro, incluse quelle sociali, nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i., laddove il rapporto di lavoro sia di natura subordinata, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, si richiede l'applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori, di trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale così come disposto dall'art. 7, comma 4, del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31."
- essere in regola con gli adempimenti di legge relativi alla revisione della cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 oppure dare dimostrazione che la stessa abbia provveduto a richiedere la revisione prevista per le cooperative.

5) PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA'

5.1 Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità presenta formale istanza di iscrizione resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. L'istanza di iscrizione deve essere firmata in originale con firma autografa e corredata dalla copia fotostatica della carta di identità o documento equipollente in corso di validità del sottoscrittore oppure può essere trasmessa con firma digitale.

5.2 L'istanza dovrà essere inviata esclusivamente dalla PEC della Società Cooperativa usando l'apposita modulistica debitamente compilata e sarà ammissibile solo se inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC) della società cooperativa nel formato pdf.

5.3 La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica saranno definiti con successivi atti dirigenziali e pubblicate in evidenza sul portale istituzionale a cura del Settore Politiche del Lavoro.

5.4 L'istanza dovrà essere corredata dalla presentazione della documentazione obbligatoria all'accoglimento della domanda di cui al successivo comma 5. In mancanza dei predetti allegati obbligatori l'istanza si considererà irricevibile.

5.5 La documentazione obbligatoria da allegare all'istanza di iscrizione è:

- Atto costitutivo, Statuto e ogni successiva modificazione, redatti in forma pubblica regolarmente registrati e in copia conforme all'originale e/o in copia su supporto

informatico conforme all'originale del documento valida ai sensi dell'artt. 22 e 23 del Codice dell'Amministrazione digitale;

- Elenco dei soci e delle persone che ricoprono cariche sociali ovvero un estratto dal libro soci alla data di presentazione della domanda;
- Copia del Verbale dell'ultima revisione annuale, completo delle firme del Revisore e del Legale Rappresentante della Società Cooperativa.
- Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dsan) relativa all'applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
- Copia del Regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- Copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile;
- Copia del Bilancio sociale, redatto ai sensi delle "linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 14 comma 1, decreto legislativo n. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 112/2017" approvate con Decreto 04 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, una relazione articolata sull'attività che la cooperativa sta svolgendo o intende svolgere;

5.6 La Regione Piemonte, al termine della verifica sul possesso dei requisiti di iscrizione adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURP e dandone comunicazione al Legale Rappresentante della cooperativa di comunità.

5.7 Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

6) MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA'

6.1 Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo dovranno dimostrare ogni due anni il possesso dei requisiti previsti mediante l'invio della documentazione di cui al successivo art. 7 del presente Allegato A).

6.2 La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato delle Cooperative di Comunità è demandata agli organi di vigilanza competenti (centrali cooperative e Ministero del lavoro e delle politiche sociali) così come previsto dal D.Lgs. n. 220/2002. Pertanto gli uffici del Settore Politiche del Lavoro istruiranno il procedimento in ordine al permanere delle condizioni di iscrizione all'Albo regionale subordinandolo al ricevimento del verbale dell'ultima ispezione.

6.3 Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Regione procederà ad avviare il procedimento di cancellazione. La Cooperativa di Comunità entro 30 giorni dalla data dell'avvio di cancellazione potrà presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento. In caso di inerzia si disporrà la cancellazione dall'Albo regionale entro 90 giorni dall'avvio del procedimento con provvedimento motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURP.

6.4 L'iscrizione all'Albo regionale non esonera la Cooperativa di Comunità dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, autorizzazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

7) COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI ANNUALI

7.1 Le Cooperative di Comunità iscritte nell'Albo regionale dovranno comunicare, tempestivamente e comunque entro il termine di 60 giorni dall'evento, ogni modifica intervenuta dopo la presentazione dell'istanza e precisamente:

- la messa in liquidazione o scioglimento;
- la variazione del legale rappresentante,
- la variazione della denominazione sociale,
- le modifiche dello statuto,
- il trasferimento della sede,

7.2 Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo regionale, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, dovranno trasmettere, con cadenza biennale entro il 30 settembre dell'anno competente:

- il verbale dell'ultima revisione annuale, completo delle firme del Revisore e del Legale Rappresentante della Società Cooperativa;
- la copia dell'ultimo bilancio approvato regolarmente depositato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- la copia del bilancio sociale regolarmente depositato;
- la dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale;
- Relazione annuale dell'attività svolta.

7.3 La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto, degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo regionale.

8) EFFETTI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA'

8.1 L'iscrizione nell'Albo regionale è condizione per accedere, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regione Piemonte n. 13/2021, ai seguenti interventi finanziari regionali:

- a) Finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di avviamento;
- b) meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori;
- c) incentivi finalizzati alla creazione di nuova occupazione;

d) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

9) MODALITA' DI GESTIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA'

9.1 Nell'Albo regionale sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità e nello specifico:

- la denominazione;
- l'indirizzo della sede legale e della sede per spedizione;
- recapiti: telefono, indirizzo mail, indirizzo di posta certificata e sito;
- la descrizione sintetica dell'attività svolta;
- gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.

9.2 All'atto dell'iscrizione alle Cooperative di Comunità sarà attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponda al collegato fascicolo contenente la documentazione.

10) PUBBLICITA' E TRASPARENZA

10.1 L'Albo regionale ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte (D.Lgs n. 97 del 25.05.2016).